

Atti intimidatori agli amministratori via web: come difendersi

È questo il titolo dell'iniziativa che si è tenuta il **30** maggio 2022, a Firenze presso Palazzo Medici Riccardi.

All'incontro organizzato dalla Prefettura di Firenze ed Anci Toscana, sulla base degli indirizzi forniti dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, sono intervenuti il Prefetto di Firenze, Valerio Valenti, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, la Vicesindaca di Firenze, Alessia Bettini, il Presidente Anci Toscana e Sindaco di Prato, Matteo Biffoni, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Giuseppe Creazzo, il Vice Direttore Generale Agenzia Cybersicurezza Digitale, Nunzia Ciardi e il Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni della Toscana, Alessandra Belardini.

Il convegno ha costituito un momento di riflessione per conoscere più da vicino un fenomeno che si realizza attraverso azioni di disturbo e di delegittimazione che mirano ad impedire o comunque a turbare la libertà di formazione del processo decisionale di chi riveste una funzione pubblica.

Sempre più frequentemente gli “attacchi” si realizzano sul web, uno spazio informatico senza confini territoriali, un luogo digitale in cui le interazioni con le comunità globali si creano attraversando un cancello, un gate.

E proprio nella rete, si registrano fibrillazioni nei rapporti e aggressioni alla libertà di espressione, all’onore e alla libertà morale.

Negli ultimi anni le restrizioni legate alla pandemia hanno alimentato rabbia, frustrazione e il contestuale incremento dell’utilizzo dei social network ha fatto registrare un aumento degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori.

La rete è una straordinaria opportunità per tutti ma, purtroppo, amplifica i fenomeni in maniera esponenziale rendendo istantanea la diffusione delle informazioni a livello globale, tra cui le parole d’odio che possono tramutarsi in crimini, dotati di plurioffensività perché colpiscono non solo la figura di amministratore e della carica pubblica che rivestono, ma anche la sua persona e la sua dignità.

L’odio on line si caratterizza per essere:

- 1. permanente nel tempo:** il discorso d’odio tende a restare on line per molto tempo; più a lungo rimane accessibile, più elevato è il rischio che produca effetti dannosi;
- 2. itinerante e ricorrente:** l’architettura delle piattaforme web influenza molto la dinamica della diffusione, che può essere itinerante e ricorrente. Un contenuto rimosso, infatti, può apparire sotto un altro nome e/o titolo sulla stessa piattaforma o altrove (non a caso si dice che il Web non dimentica);
- 3. associato all’idea di anonimato e impunità:** dietro lo schermo, nel c.d. regime di comfort zone, in molti pensano di poter dire qualsiasi cosa senza essere identificati. Gli autori di hate speech spesso non riflettono sulle possibili conseguenze dei propri atti e non percepiscono il potenziale impatto dei loro messaggi di odio sulla vita reale delle persone. Diversi studi hanno dimostrato che i cosiddetti “leoni da tastiera” non manifestano in quei termini il loro odio quando sono offline.

Presso il Ministero dell’Interno è istituito l’Osservatorio Sicurezza contro gli atti discriminatori di cui fa parte la Polizia Postale che, tra gli altri, ha il compito di contrastare l’Hate Speech on line effettuando quotidianamente il monitoraggio della rete e dei social network; l’attività è rivolta non solo all’individuazione del reato, ma anche ad arginare e contrastare la diffusione virale di post, commenti e stickers di odio.

CHE COSA SONO I CRIMINI D'ODIO?

In Italia non esiste una definizione giuridica di crimine d'odio. Viene in genere utilizzata quella elaborata dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti Umani (Odihr) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) in base alla quale il crimine d'odio è un reato commesso contro l'individuo, motivato da un pregiudizio che l'autore nutre nei confronti della vittima in ragione di una "caratteristica protetta" di quest'ultima. Il crime d'odio, quindi, si caratterizza per la presenza di due elementi: un fatto previsto dalla legge come reato e la motivazione di pregiudizio in ragione della quale l'aggressore sceglie il proprio "bersaglio".

Quali sono le norme incriminatrici che ricorrono in caso di minacce e/o comportamenti devianti che possono essere posti in essere per il tramite della rete?

II QUADRO DELLE NORME IN VIGORE

o Norme che tutelano la libertà di espressione nell'ambito delle funzioni esercitate in qualità di componenti di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario:

- Art. 342 c.p. "Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario" che punisce chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, dei singoli componenti o di una rappresentanza di esso o di una pubblica Autorità costituita in collegio;
- Art. 338 c.p. "Violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario" che punisce chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso o di una pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività.

o Norme incriminatrici che riguardano i delitti contro le persone, e in particolare i delitti contro l'onore e i delitti contro la libertà morale, che tutelano chiunque, semplici cittadini e amministratori:

- Art. 595 c.p. "Diffamazione" che punisce chiunque comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, il primo bene ordinariamente attinto dalle condotte del cyber criminale;
- Art. 612 c.p. "Minaccia" che punisce chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno;
- Art. 610 c.p. "Violenza privata" che si realizza quando la minaccia trasmoda nel costringimento a fare, tollerare od omettere qualche cosa;
- Art. 611 c.p. "Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato" che ricorre quando l'utilizzo della violenza o della minaccia è, appunto, finalizzato a costringere la persona offesa a commettere un delitto;

- Art. 629 “Estorsione” che punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare o ad omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- Art. 612 bis c.p. “Atti persecutori”, più comunemente conosciuto come stalking, inserito nel nostro ordinamento nel 2009. E’ un reato che si concretizza mediante una serie di atti reiterati che raggiungono la persona offesa, anche nei suoi luoghi digitali, mediante minacce o molestie, e ricorre quando queste minacce o molestie cagionino un perdurante e grave stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l’incolumità propria o di persone vicine, oppure quando costringono la vittima ad alterare addirittura le sue abitudini di vita.

La stigmatizzazione dei crimini d’odio è tratto comune di tutti gli ordinamenti democratici, tuttavia, le profonde differenze tra gli ordinamenti e le tradizioni giuridiche degli Stati in materia di tutela del diritto alla libertà di espressione e relative determinazioni determinano approcci differenti in materia di discorso d’odio.

In ambito europeo, nel maggio 2016, è stato sottoscritto, da parte della Commissione Europea e di Facebook, Microsoft, Twitter e You Tube, il “Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all’odio on line” che impegna le aziende informatiche a reagire con maggior prontezza per contrastare tale fenomeno. L’obiettivo è quello di dare una risposta più adeguata agli utenti che segnalano i contenuti di incitamento all’odio razziale e xenofobo nonché garantire maggiore trasparenza sulle notifiche e sulle cancellazioni effettuate.

La Legge di bilancio n. 234 del 2021 ha istituito all’ articolo 1, comma 589, il Fondo per legalità e tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori: *“Al fine di consentire agli enti locali l’adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024”.*

DENUNCIARE? SEMPRE!

Le condotte oggetto dei citati reati possono consistere nella pubblicazione indiscriminata di post, nel caricamento e nella diffusione di file multimediali, nell’invio di messaggi attraverso mail o social network.

Cosa fare quando si è vittima di un atto intimidatorio? **Denunciare**

Di fronte a tali atti bisogna contrastare il fenomeno dell’under-reporting, quel fenomeno per il quale le vittime tendono, per varie e complesse motivazioni, a non denunciare. E’ sbagliato pensare “Cosa faccio a fare la denuncia, tanto poi non si arriva a nulla, in realtà magari è soltanto un episodio, aspetto”.

È importante denunciare subito ed evitare il *rischio di escalation* che è connesso all’accettazione

sociale di atteggiamenti e comportamenti discriminatori, ossia, al fenomeno della c.d. “normalizzazione dell’odio”. Quando atteggiamenti e comportamenti discriminatori a bassa intensità sono accettati dalla società perché non percepiti come offensivi (ma interpretati, magari, come episodi di goliardia) e quindi non adeguatamente e prontamente contrastati, è più forte il rischio che si passi a veri e propri reati.

Gli haters mirano ad alimentare la piazza virtuale, disseminando odio e incutendo paura e timore; a volte non lo fanno per uno scopo preciso ma sono mossi semplicemente dal desiderio di avere un riconoscimento dalla rete e creare la loro immagine. Quindi più rimane visibile il post e più aumenta la possibilità di essere condiviso. Ecco perché è importante denunciare subito.

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Quando si formalizza una denuncia alle Forze di Polizia è necessario portare con sé ogni utile documentazione, in particolare:

- A) I dettagli dei profili coinvolti: Url facebook (indirizzo univoco profilo fb: es. Facebook.com/mario.rossi.23),
- B) Screenshot delle offese vi Social/Messaging comprensive di dettagli temporali (data e ora del messaggio)
- C) Email diffamatorie comprensive di headear del messaggio (intestazioni complete che riportano i passaggi del messaggio email tra i vari server di posta elettronica)

I CONSIGLI PRATICI PER DIFENDERSI

La Polizia Postale suggerisce alcuni **pratici consigli**:

- 1) Configurare il sito/pagina social Istituzionale in modo da limitare l’interazione di utenti anonimi (es. no post sul diario e no form a libera discussione);
- 2) Diversificare i profili istituzionali da quelli personali;
- 3) Diversificare i contatti (email, profilo wa, profilo telegram) personali da quelli Istituzionali;
- 4) Attenzione alle inclusioni all’interno di gruppi di Social Messaging (wa, telegram, etc.);
- 5) Non rispondere ad alterchi offensivi in quanto ciò alimenta la portata e la diffusione degli stessi, aumentando la visibilità degli haters;
- 6) Alla prima avvisaglia di offesa online consultarsi con le Forze di polizia e valutare insieme come procedere.

Nessuna intimidazione è da sottovalutare perché gli atti intimidatori sono la negazione dei principi democratici posti a fondamento della Costituzione della Repubblica Italiana!